SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

GIOVEDÌ 12 MARZO 1959

(5° seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente ZOLI

INDICE

ь.				
Dis	ean	1 (di.	leaae:

« Contributo per il funzionamento del collegio universitario "D. Nicola Mazza" in Padova» (223) (D'iniziativa dei senatori Merlin ed altri) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	 	 	Pag. 24, 25	,
BARBARO	 	 	24	:
Donini	 	 	24; 25	,
Ponti, relatore	 	 	24	

« Insegnamento della scienza delle finanze nella Facoltà di scienze politiche » (266) (Di iniziativa del senatore Zoli) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE BARBARO CARLESTIA melatore
Caristia, relatore
CARISIIA, TELULOTE

« Norme per l'equiparazione degli studi compiuti presso l'Accademia militare e le Scuole

di applicazione dell'Esercito al biennio propedeutico di ingegneria» (314) (Discussione e approvazione):

Presidente	Pag. 26;	27
Di Rocco, Sottosegretario di Stato	per la	
pubblica istruzione		27
Moneti, relatore		26
VALLAURI		26

La seduta è aperta alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Baldini, Barbaro, Bellisario, Caleffi, Caristia, Caroli, Cecchi, Donini, Granata, Macaggi, Marchisio. Moneti, Ponti, Russo, Tirabassi, Venditti, Zaccari, Zanoni, Zanotti Bianco e Zoli.

A norma dell'articolo 31, terzo comma, del Regolamento, interviene il senatore Vallauri. Intervengono il Ministro della pubblica istruzione Medici ed il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Di Rocco. 6ª COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

5^a SEDUTA (12 marzo 1959)

BALDINI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che \grave{c} approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Merlin ed altri: « Contributo per il funzionamento del collegio universitario " D. Nicola Mazza" in Padova » (223)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Merlin ed altri: « Contributo per il funzionamento del collegio universitario "D. Nicola Mazza" in Padova ».

Do la parola al relatore Ponti perchè riassuma lo stato della questione.

PONTI, relatore. Ritengo non sia necessario riprendere in esame tutto il provvedimento, perchè il suo contenuto è già noto. Ricordo solo che nella seduta del 18 dicembre 1958 la discussione fu rinviata su richiesta del senatore Donini: desiderava sapere il senatore Donini se era stato adottato il provvedimento richiesto a suo tempo dalla senatrice Merlin in favore dell'Università di Padova con un disegno di legge.

In realtà si è fatto assai di più perchè la legge 7 gennaio 1958, n. 4, ha concesso a tutte le Università, e non alla sola Università di Padova, in uso permanente e gratuito i beni demaniali già assegnati alle Università stesse.

Adempiuta dunque la condizione posta dal senatore Donini, penso si possa procedere senz'altro all'approvazione del disegno di legge in discussione.

DONINI. Da chi fu votato il provvedimento che ha ricordato il senatore Ponti?

PONTI, relatore. Dalla nostra Commissione, alla fine della legislatura scorsa.

DONINI. Ma il disegno di legge presentato dalla senatrice Merlin per l'Università di Padova non è stato approvato.

PRESIDENTE. No. Il provvedimento Merlin si riferiva solo all'Università di Padova, mentre quello approvato, presentato dal deputato De Francesco, riguardava tutte le Università, assorbendo così anche il progetto della senatrice Merlin.

BARBARO. Faccio presente alla Commissione la necessità di perequare la distribuzione dei posti assegnati nel collegio Don Nicola Mazza alle varie regioni: l'Abruzzo ne ha tre, la Calabria sei, la Sicilia due, e così via; mentre molti di più ne hanno le regioni del Nord. Ora, per una questione di giustizia, gradirei che fosse concesso anche a giovani di zone più lontane la possibilità di giungere a questo benemerito istituto.

PONTI, relatore. È una osservazione che ho fatto anche io. Mi è stato risposto che il numero di giovani accolti dalle altre regioni è proporzionato al numero delle richieste pervenute.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

A partire dall'esercizio finanziario 1958-1959 è concesso un contributo annuo di lire 10 milioni al Collegio universitario « Don Nicola Mazza » di Padova, Ente morale di cultura e di assistenza.

(È approvato).

Art. 2.

Alla copertura delle spese per l'esercizio 1958-59 sarà previsto con equivalente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 685 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle necessarie variazioni di bilancio.

(È approvato).

6^a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

5^a SEDUTA (12 marzo 1959)

Passiamo ora alla votazione sul complesso del provvedimento.

DONINI. Dichiaro che il mio gruppo voterà contro.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Zoli: « Insegnamento della scienza delle finanze nella Facoltà di scienze politiche » (266)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Zoli: « Insegnamento della scienza delle finanze nella Facoltà di scienze politiche ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Agli insegnamenti fondamentali per il conseguimento della laurea in Scienze politiche, indicati nella tabella IV allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

« Scienza delle finanze »

CARISTIA, relatore. Onorevoli colleghi, al progetto presentato dal nostro Presidente, di introdurre la scienza delle finanze fra gli insegnamenti fondamentali della Facoltà di scienze politiche, io in linea di massima non avrei nulla da opporre, convinto come sono dalle ottime ragioni addotte nella breve relazione.

L'assenza di una così importante materia rappresenta effettivamente una lacuna in questo insegnamento; lacuna che appare evidente anche per motivi di carattere storico: sfogliando infatti i trattatisti di scienze politiche, dal '600 in poi, vediamo che ognuno di essi dedica una parte notevole alla materia finanziaria.

Osservo d'altra parte che la scienza delle finanze rappresenta una materia preliminare per lo studio della politica economica e finanziaria.

Per queste ed altre considerazioni, che è inutile ricordare, ritengo quindi che la proposta sia opportuna e la raccomanderei alla approvazione degli onorevoli colleghi.

Devo però dichiarare che questo introdurre ad una ad una materie specifiche e obbligatorie nell'ordine di questa o quella Facoltà va contro una sistemazione organica del piano degli studi. Dirò anzi che nel corso di una discussione circa l'opportunità o meno di introdurre l'insegnamento delle istituzioni di diritto penale — non ricordo se nella Facoltà di scienze politiche — fu affermato dalla Commissione nella passata legislatura il principio che non convenisse introdurre nuovi insegnamenti fin quando non si fosse giunti all'elaborazione di tale piano organico.

Con ciò non si deve pensare che io, dando il mio modesto assenso alla proposta, sia in contraddizione: mi sono limitato a richiamare questo principio, di cui i colleghi terranno il conto che crederanno. Per conto mio sono favorevole.

B A R B A R O . Poichè si parla della scienza delle finanze, ritengo opportuno ricordare anche la statistica, che una volta era obbligatoria e fondamentale, per considerare l'opportunità di ripristinarla nella Facoltà di scienze economiche nonchè in quella di giurisprudenza. Io non so come si possa studiare diritto o scienze economiche senza lo studio fondamentale della statistica.

Quindi mentre approvo senz'altro il disegno di legge in esame, faccio voti affinchè sia ripristinato anche l'insegnamento della statistica.

DI ROCCO, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Mi rimetto al giudizio della Commissione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione.

6ª COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

5a SEDUTA (12 marzo 1959)

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme per l'equiparazione degli studi compiuti presso l'Accademia militare e le Scuole di applicazione dell'Esercito al biennio propedeutico di ingegneria » (314)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per l'equiparazione degli studi compiuti presso l'Accademia militare e le Scuole di applicazione dell'Esercito al biennio propedeutico di ingegneria ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

VALLAURI. Sono qui, a norma dell'articolo 31, terzo comma, del Regolamento, per esprimere il parere della 4° Commissione. Esso è del seguente tenore:

« considerato che con la legge n. 269 del 4 aprile 1953 è stata resa definitiva la fusione delle Accademie militari dell'Esercito, tenuto conto dell'evoluzione della tecnica militare che rendeva indispensabile una preparazione comune per gli ufficiali di tutte le armi;

« considerato che a decorrere dall'anno accademico 1956-57 è stato adottato nella sede unica dell'Accademia di Modena, un piano di studi che include nel suo programma gli insegnamenti impartiti nel biennio propedeutico di ingegneria, fatta eccezione della chimica generale con elementi di organica, della mineralogia e geologia e degli elementi di statistica grafica con disegno, e che peraltro tali insegnamenti vengono impartiti nel primo anno del corso ordinario delle Scuole di applicazione dell'Esercito;

« considerato che l'equiparazione era già prevista dall'articolo 25 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore per gli studi compiuti presso l'Accademia di artiglieria e genio ed è tuttora prevista dallo anzidetto articolo per gli studi compiuti presso l'Accademia navale e l'Accademia aeronautica;

« considerato che il Consiglio superiore della pubblica istruzione ha esaminato in modo approfondito il problema nei suoi aspetti didattici, secondo le ampie garanzie offerte, come in precedenza accennato, ed ha espresso parere favorevole all'equiparazione;

« considerato che l'unito disegno di legge si ispira a quanto stabilito con decreto legislativo n. 568 del 7 giugno 1945 per gli studi compiuti presso l'Accademia aeronautica;

« considerato che il provvedimento proposto ha già anche il parere favorevole del Consiglio superiore delle Forze Armate e che altresì esso non comporta nuovi oneri finanziari;

« la 4° Commissione (Difesa) esprime parere favorevole al disegno di legge nella forma presentata dal Governo».

M O N E T I, relatore. A quanto ha detto il senatore Vallauri esprimendo il parere della 4º Commissione, a me resta poco da aggiungere.

Ritornando brevemente sui precedenti legislativi del disegno di legge n. 314, su cui la Commissione è chiamata a decidere, citerò l'articolo 25 del testo unico delle leggi sulla Istruzione superiore, per il quale, suddivisi gli studi per la laurea in ingegneria in due corsi, si stabiliva che il corso propedeutico biennale potesse esser frequentato anche nella Accademia militare per il Genio e la Artiglieria di Torino, nell'Accademia navale di Livorno ed in quella Aeronautica di Caserta.

Sucessivamente il decreto legislativo numero 568 del 1945 estendeva la facoltà di cui all'articolo 25 del testo unico all'Accademia aeronautica in genere.

Importante come precedente del disegno di legge in esame è il decreto-legge del 1948, n. 753 col quale, in via provvisoria, si dava origine all'Accademia militare unica. La legge poi del 1953, n. 269 rendeva definitiva l'Accademia militare unica per le armi del genio, artiglieria, fanteria e cavalleria con sede a Modena.

In questa Accademia, dal 1956, vennero introdotte tutte le materie d'insegnamento

6ª COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle artı)

5^a SEDUTA (12 marzo 1959)

del biennio propedeutico per la laurea in ingegneria tranne quelle enumerate dal senatore Vallauri e ricordate anche nel disegno di legge in esame; esse però vengono studiate nelle scuole di applicazione dello Esercito.

L'introduzione degl'insegnamenti propri del corso biennale propedeutico per la laurea in ingegneria con la conseguente maggiore qualificazione scientifica dei nostri ufficiali trova la sua giustificazione nell'armamento e nei compiti degli eserciti moderni.

L'introduzione delle armi atomiche ha in gran parte annullate le differenze tra le varie Armi dell'esercito ed ha reso necessaria una preparazione scientifica di base, comune alle varie specialità.

Introdotti gl'insegnamenti del corso propedeutico per la laurea in ingegneria, è logico che all'Accademia militare unica venga riconosciuta l'equiparazione già concessa in passato dall'articolo 25 del testo unico. Approvando questo disegno di legge, permetteremo agli ufficiali che lo desiderassero di laurearsi in ingegneria, senza essere obbligati, con palese ingiustizia, ad iscriversi al primo anno del corso biennale propedeutico.

L'approvazione di questo disegno di legge sarà inoltre vantaggiosa alla categoria degli ufficiali. Tutti intraprendono la carriera militare con il bastone di maresciallo nello zaino, ma la maggior parte, colpita dai limiti di età, si arresta al più modesto traguardo di capitano. Tornati alla vita borghese in età ancor giovane (45 anni), gli ufficiali provvisti di laurea in ingegneria potranno esercitare la professione, con indiscutibile vantaggio morale e materiale per se stessi e per la società.

Per queste ragioni ritengo che si possa senz'altro approvare il disegno di legge.

DI ROCCO, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Essendo il provvedimento presentato dal Governo, non posso che raccomandarlo all'approvazione della Commissione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Gli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito provenienti dai corsi ordinari svolti presso l'Accademia militare a decorrere dall'anno accademico 1958-59 sono ammessi, a domanda, al primo anno del triennio di studi di applicazione per la laurea in ingegneria, sempre che si trovino nelle seguenti condizioni:

- a) aver superato nei due anni di accademia e nel primo anno del corso ordinario delle Scuole di applicazione dell'Esercito gli esami nelle materie proprie del biennio propedeutico di ingegneria indicate al successivo articolo 2 o in quelle altre che dagli ordinamenti universitari fossero stabilite per detto biennio, purchè i relativi insegnamenti siano stati impartiti secondo programmi conformi a quelli del biennio propedeutico approvati con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione;
- b) aver conseguito all'atto dell'ammissione in Accademia il diploma di maturità classica o scientifica.

(È approvato).

Art. 2.

Gli insegnamenti di cui alla lettera a) dell'articolo precedente sono i seguenti:

nei due anni di Accademia:

- 1) analisi matematica (algebrica con esercitazioni);
- 2) analisi matematica (infinitesimale con esercitazioni);
- 3) geometria analitica con elementi di proiettiva;
 - 4) geometria descrittiva con disegno;

6º COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

5^a SEDUTA (12 marzo 1959)

- 5) fisica sperimentale con esercitazioni (corso biennale);
 - 6) meccanica razionale;
 - 7) disegno (corso biennale);
 - 8) due lingue estere (corsi biennali);

nel primo anno del corso ordinario delle Scuole di applicazione:

- 1) chimica generale e inorganica con elementi di organica;
 - 2) mineralogia e geologia;
- 3) elementi di statica grafica con disegno.

(È approvato).

Art. 3.

Coloro che abbiano frequentato i corsi ordinari di cui ai precedenti articoli 1 e 2 ma che si trovino in difetto relativamente ad una o più materie potranno essere ammessi al secondo anno del biennio propedeutico per la laurea in ingegneria previa valutazione da parte dei consigli di facoltà dei corsi seguiti e degli esami superati e sempre che in possesso del diploma di maturità classica o scientifica all'atto dell'ammissione in Accademia.

(È approvato).

Art. 4.

L'equiparazione di cui ai precedenti articoli 1 e 3 è riconosciuta anche per coloro che, essendo in possesso del diploma di maturità classica o scientifica, all'atto dell'ammissione in Accademia, abbiano frequentato presso l'Accademia militare e le Scuole di applicazione dell'Esercito i corsi ordinari svolti a decorrere dall'anno accademico 1956-1957, sempre che i relativi piani di studio siano stati quelli di cui al precedente articolo 2 e gli insegnamenti siano stati impartiti secondo programmi riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione conformi a quelli del biennio propedeutico.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,40

Dott. Mario Caroni

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari